

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. del)

Sommarario

Capo 1 Principi generali.....	3
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Destinazione del fondo	3
Art. 3 - Destinatari	4
Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro	4
Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	5
Art. 6 - Modulazione del fondo.....	5
Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	5
Art. 8 - Suddivisione in lotti.....	5
Capo 2 Fondo per lavori.....	6
Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo.....	6
Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante.....	6
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	7
Art. 12 - Ripartizione della quota spettante agli incaricati delle funzioni tecniche per le singole attività e i relativi collaboratori	8
Capo 3 - Fondo per acquisizione di servizi e forniture	8
Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo.....	8
Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante.....	8
Art. 15 - Ripartizione dell'incentivo	9
Art. 16 - Ripartizione della quota spettante agli incaricati delle funzioni tecniche per le singole attività e i relativi collaboratori	9
Capo 4 Norme comuni	10
Art. 17 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	10
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo.....	10
Art. 19 - Conclusione di singole operazioni	12
Art. 20 - Informazione e confronto	12
Capo 5 Disposizioni transitorie e finali.....	12
Art. 21 - Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	12

Capo 1 Principi generali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del dirigente competente.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Destinazione del fondo

1. L'Amministrazione comunale, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, può prevedere una quota massima fino al 2% sull'importo posto a base di gara, da destinare a forme di incentivazione.
2. Il Comune di Mantova determina le somme a ciò destinate nei limiti e nei modi previsti dal presente Regolamento
3. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
4. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
6. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 67, comma 3) lett. c), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/5/2018 verrà determinato sulla base delle previsioni comunicate dai dirigenti coerentemente con i documenti di programmazione approvati (bilancio, DUP, programma OO.PP. e programma beni/servizi). Tale somma non concorre ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
7. Ogni RUP deve comunicare, in sede di annuale programmazione del bilancio di previsione l'importo presunto, come sopra determinato, da inserire nella previsione del fondo di cui al precedente
8. Gli incentivi sono riconosciuti solo per le prestazioni effettivamente svolte.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di quanto allocato è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Qualora le funzioni tecniche non vengano svolte da dipendenti pubblici, le quote parti di incentivo corrispondenti vanno ad incrementare la quota del Fondo di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente competente, sentito il Dirigente responsabile del Servizio Unico gare e appalti in merito all'individuazione del personale da inserire nella procedura di gara, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, individuando per ogni attività come specificata nei successivi artt. 11 e 15, tabelle 2 e 5 i singoli incaricati e i loro collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Il Dirigente competente può, con proprio atto formale motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del medesimo Codice degli appalti.
 - e) l'acquisizione di lavori, beni e forniture in assenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva

Art. 8 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg "Codice appalti"), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg "Codice appalti").

Capo 2 Fondo per lavori**Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori di importo superiore a 40.001,00 euro fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.
4. Il fondo è previsto per lavori in qualsiasi modo realizzati (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità, partenariato pubblico/privato, ecc.)

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Tabella 1A - Fattore di moltiplicazione modulato sull'importo dei lavori		
Importo a base di gara a)	Fattore di moltiplicazione K b)	Percentuale da applicare per il Fondo F1 (c= 2% x K)
a) fino a 40.000	0,00	0,00%
b) € 40.001 – 100.000	1,00	2,00 %
c) € 100.001 – 500.000	0,95	1,90%
d) € 500.001 – 1.000.000	0,90	1,80 %
e) € 1.000.001 – 2.500.000	0,75	1,50 %
f) € 2.500.001 a soglia comunitaria	0,625	1,25 %
g) importo superiore alla soglia comunitaria	0,50	1,00

Es. quota fondo per importo a base di gara di Euro 500.000: primi 40.000 euro quota euro 0,00 + quota da 40.001 a 100.000 Euro 1.200,00 + quota da 100.001 a 500.000 euro 7.600,00 = totale fondo 8.800,00 Euro

3. Per le nuove opere e lavori "a rete" (strade, fognature, linee elettriche, ecc.), il fattore di moltiplicazione è ridotto di 0,3 (es. 1,00 – 0,3= 0,70 per una percentuale dell'1,40%).
4. Alimentano il fondo, inoltre, gli interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La quota del Fondo per i lavori viene così ripartita:

Tabella 2 Ripartizione del fondo dei lavori	
Funzioni tecniche per le attività di:	Quota Percentuale
a) Programmazione della spesa e relativi collaboratori	5%
b) Verifica preventiva dei progetti e relativi collaboratori	4%
c) Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici e relativi collaboratori	8%
d) Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e relativi collaboratori	40%
e) Direzione Lavori e relativi collaboratori	35%
f) Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di Regolare esecuzione e relativi collaboratori	6%
g) Collaudo Statico e relativo collaboratore	2%
Totale	100%

2. La quota destinata al Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori (di cui al precedente comma 1 lett. d) verrà suddivisa per le differenti fasi secondo le percentuali riportate nella seguente tabella ferma restando la quota percentuale complessiva nel caso alcune fasi vengano accorpate o non vengano previste;

Tab. 3 Suddivisione della quota spettante al Responsabile Unico del Procedimento per le differenti fasi	
fase	percentuale
Progetto fattibilità	5%
Progetto definitivo	15%
Progetto esecutivo	20%
Gara/affidamento	10%
Esecuzione lavori	50%
Totale	100%

3. Nel caso in cui non sia richiesto (ai sensi delle disposizioni normative) il Collaudo statico, la relativa quota percentuale di cui al comma 1 lett. g) del presente articolo andrà ad incrementare quella del Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione di cui alla lettera f) della tabella 2.

Art. 12 - Ripartizione della quota spettante agli incaricati delle funzioni tecniche per le singole attività e i relativi collaboratori

1. La quota di fondo relativa alla precedente Tabella 2 è ripartita tra gli incaricati delle funzioni tecniche per le singole attività e i relativi collaboratori, entro le seguenti percentuali, tenendo conto delle specifiche responsabilità effettivamente assunte:
 - Incaricato min 60%
 - Collaboratori max 40%
2. Qualora non vengano individuate le figure dei collaboratori, la quota parte di loro pertinenza verrà attribuita allo stesso incaricato.
3. La ripartizione della quota spettante all'incaricato e collaboratori è stabilita dal Dirigente competente, sentito il Dirigente responsabile del Servizio Unico Gare e Appalti per la fase di propria competenza,

Capo 3 - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Tabella 4 - Fattore di moltiplicazione modulato sull'importo dei servizi o delle forniture		
Importo a base di gara a)	Fattore di moltiplicazione K b)	Percentuale da applicare per il Fondo F1 (c= 2% x K)
a) fino a 40.000	0,00	0,00 %
b) € 40.001 – 221.000	0,50	1,00 %
c) € 221.001 – 500.000	0,375	0,75 %
d) € 500.001 – 1.000.000	0,25	0,50 %
e) importo superiore a € 1.000.001	0,125	0,25 %

Es. quota fondo per importo a base di gara di Euro 500.000: primi 40.000 euro quota euro 0,00 + quota da 40.001 a 221.000 Euro 1.810,00 + quota da 221.001 a 500.000 euro 2.092,50 = totale fondo 3.902,50 Euro

Art. 15 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota del Fondo per acquisizione di servizi e forniture viene così ripartita:

Tabella 5 Ripartizione del fondo per acquisizioni di servizi e forniture	
Funzioni tecniche per le attività di:	Quota Percentuale
a) Programmazione della spesa e relativi collaboratori	5%
b) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e relativi collaboratori	4%
c) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure e relativi collaboratori	8%
d) Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e relativi collaboratori	40%
e) Direzione dell'esecuzione servizi e forniture e relativi collaboratori	35%
f) Certificazione di regolare esecuzione e relativi collaboratori	8%
Totale	100%

Art. 16 - Ripartizione della quota spettante agli incaricati delle funzioni tecniche per le singole attività e i relativi collaboratori

1. La quota di fondo relativa alla precedente Tabella 5 è ripartita tra gli incaricati delle funzioni tecniche per le singole attività e i relativi collaboratori, entro le seguenti percentuali, tenendo conto delle specifiche responsabilità effettivamente assunte:
 - Incaricato min 60%
 - Collaboratori max 40%
2. Qualora non vengano individuate le figure dei collaboratori, la quota parte di loro pertinenza verrà attribuita allo stesso incaricato.
3. La ripartizione della quota spettante all'incaricato e collaboratori è stabilita dal Dirigente competente, in accordo con il Dirigente responsabile del Servizio Unico Gare e Appalti per quanto concerne la fase di affidamento

Capo 4 Norme comuni**Art. 17 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	fino al 10,00% del tempo contrattuale	riduzione del 10%
	dal 10,01% al 20,00%	riduzione del 20%
	dal 20,01% al 30,00%	riduzione del 30%
	dal 30,01% al 40,00%	riduzione del 40%
	dal 40,01% al 50,00%	riduzione del 50%
	oltre il 50,00%	nessun compenso
Costi di realizzazione	fino al 10,00% del costo contrattuale	riduzione del 10%
	dal 10,01% al 20,00%	riduzione del 20%
	dal 20,01% al 30,00%	riduzione del 30%
	dal 30,01% al 40,00%	riduzione del 40%
	dal 40,01% al 50,00%	riduzione del 50%
	oltre il 50,00%	nessun compenso

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Dirigente competente, sentito il Dirigente responsabile del Servizio Unico Gare e Appalti per quanto di competenza, previo accertamento della effettuazione delle attività svolte, anche sulla base delle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi per ogni servizio o fornitura è disposto come segue:
 - a) dopo l'indizione delle procedure di gara dei lavori, dei servizi o delle forniture:
 - 100% della quota relativa alla funzione tecnica per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici e relativi collaboratori (lett. a, b e c tabelle 2 e 4 del presente Regolamento)
 - 30 % della quota relativa alla funzione tecnica per attività di Responsabile Unico del Procedimento e relativi collaboratori (lett. d tabelle 2 e 4 del presente Regolamento);
 - b) dopo approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione:
 - restante 70 % della quota relativa alla funzione tecnica per attività di Responsabile Unico del Procedimento e relativi collaboratori (lett. d tabelle 2 e 4 del presente Regolamento);
 - 100 % della quota relativa alla funzione tecnica per le attività di Direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione dei servizi e delle forniture e relativi collaboratori (lett. e tabelle 2 e 4 del presente Regolamento);
 - 100 % della quota relativa alla funzione tecnica per le attività di Collaudatore amministrativo/Certificatore della Regolare esecuzione e relativi collaboratori (lett. f tabelle 2 e 4 del presente Regolamento);
 - 100 % della quota relativa alla funzione tecnica per le attività di Collaudatore statico e relativi collaboratori (lett. g tabella 2 del presente Regolamento);
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo erogato dal Comune di Mantova (comprensivo di tutte le voci fisse e accessorie erogate al dipendente). Per quanto disposto nel presente comma si intende come data di corresponsione dell'incentivo la data della relativa determina di liquidazione.
4. All'atto della liquidazione il Dirigente competente, con il supporto del Servizio Risorse Umane, verifica dandone espressamente atto nel relativo provvedimento, che il compenso da erogare ai soggetti che hanno diritto alla ripartizione del fondo rispetta il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo erogato dal Comune di Mantova. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, vengano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione e costituiscono economie per l'amministrazione.
6. Il pagamento della quota dovuta ai dipendenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della determina di liquidazione.
7. Il Dirigente competente, sentito il Dirigente responsabile del Servizio Unico Gare e Appalti per quanto di competenza, può disporre, su parere del Responsabile Unico del Procedimento, l'accorpamento delle liquidazioni dovute ai sensi del precedente comma 1 in relazione all'entità del relativo importo.
8. Il Dirigente competente, sentito il Dirigente responsabile del Servizio Unico Gare e Appalti, può disporre, su parere del Responsabile Unico del Procedimento, il frazionamento delle liquidazioni dovute ai sensi del precedente comma 1 in relazione all'entità del relativo importo; il

frazionamento dovrà avvenire con criteri di proporzionalità e garanzia di rispetto delle norme del presente regolamento.

9. Nel caso di contratti di servizi o forniture, qualora la durata di detto contratto sia pluriennale, il Dirigente competente, in accordo con il Dirigente responsabile del Servizio Unico Gare e Appalti, può disporre la liquidazione del compenso su base annuale, previa verifica dei presupposti per la liquidazione stessa.

Art. 19 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 20 - Informazione e confronto

1. Il Servizio Risorse umane e organizzazione fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Capo 5 Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice, ovvero dal 19/04/2016, e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.